



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

.....

ORDINANZA N° 07/2022

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO
--

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto:

- VISTI** gli artt. 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante <<Nuovo Codice della Strada>>;
- VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante <<Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada>>;
- VISTA** la Circolare n° 38 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emessa con dispaccio prot. nr. M_TRA/PORTI/14368 in data 27 ottobre 2011, avente per oggetto <<Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale>>;
- VISTO** il Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini, approvato con propria Ordinanza n° 02/2012 del 26.01.2012, e s.m.i.;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 13/2017 del 05 giugno 2017, riguardante <<Porto di Terrasini-Cinisi – Norme relative alla circolazione veicolare e pedonale>>;
- VISTO** il D.S.G. n. 394 del 23 dicembre 2021 con cui è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti geomorfologici dell'Area tra Punta Raisi e il Bacino del F. Nocella (041) e il Bacino Idrografico del F. Nocella ed Area tra i Bacini del F. Nocella e del F. Jato (042), relativo al territorio del Comune di Terrasini (PA);
- VISTA** la perimetrazione del porto di Terrasini-Cinisi per come risultante dalle planimetrie inserite sul portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana (PUDM - Aree portuali e demaniali dei comuni della Sicilia);
- CONSIDERATO** che gli Enti interessati, ai quali è stata inviata la bozza della presente Ordinanza, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione e/o parere in relazione alle disposizioni in essa contenute;
- RITENUTO** necessario riesaminare la disciplina della viabilità in ambito portuale, con riferimento specifico alla circolazione ed alla sosta nelle aree non operative;

ORDINA

Art. 1 (campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina, ai sensi dell'art. 6 – comma 7 – del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, la circolazione delle strade interne ai confini dell'area portuale di Terrasini-Cinisi aperte all'uso pubblico.
2. Nell'ambito del porto di Terrasini-Cinisi, l'unica strada interna aperta all'uso pubblico è quella che si estende dalla via delle Capitanerie di Porto del Comune di Cinisi sino a Piazza Scalo del Comune di Terrasini.
3. Le aree operative, escluse dal campo di applicazione della presente Ordinanza, sono individuate dal già approvato Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini ad eccezione della ripartizione di cui all'Allegato 1/a dello stesso, che viene modificata con l'Allegato 1 alla presente (linea di demarcazione dell'area operativa riportata in verde). Nelle aree operative portuali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Titolo IV del Regolamento del Circondario Marittimo.

Art. 2 (definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, valgono le medesime definizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada.

Art. 3 (senso di marcia)

La circolazione dei veicoli sulla strada di cui al precedente art. 1 – comma 2 – è consentita esclusivamente a senso unico di marcia, con accesso dalla via delle Capitanerie di Porto del Comune di Cinisi verso Piazza Scalo del Comune di Terrasini.

Art. 4 (limite di velocità)

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, sull'intero tratto stradale è imposto il limite massimo di velocità di 30 Km/h a tutti i veicoli in transito.

Art. 5 (aree di sosta)

1. La sosta dei veicoli è consentita, a titolo gratuito, esclusivamente negli appositi stalli per come definiti nella planimetria in Allegato 2 ed individuati in situ dalla segnaletica orizzontale e verticale, nonché (con riferimento all'area demaniale marittima sterrata adiacente il cantiere di rimessaggio della ditta Viviano) circoscritti da appositi paletti di delimitazione. In particolare, gli stalli antistanti il manufatto adibito a mercato ittico sono riservati ai disabili. Gli stalli antistanti la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini sono riservati alla sosta dei veicoli militari Guardia Costiera ed ai veicoli del personale in servizio presso il medesimo Comando. Per la sosta non autorizzata di veicoli all'interno della suddetta area di parcheggio o in prossimità dell'installazione militare, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione forzata h24.
2. E' vietata la sosta e la fermata, ambo i lati, in tutto i rimanenti ambiti portuali aperti all'uso pubblico.

Art. 7
(pedoni)

1. In assenza degli spazi ad essi predisposti, la circolazione dei pedoni deve avvenire sul margine destro della carreggiata rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
2. Qualora la strada non fosse sufficientemente illuminata, è fatto obbligo ai pedoni di marciare su unica fila.
3. E' fatto divieto ai pedoni di sostare e/o transitare in prossimità dell'area di rimessaggio del cantiere navale, in prossimità e nel raggio di azione della gru fissa ubicata presso la radice della banchina di Riva, nonché in prossimità di aree interessate da operazioni portuali.

Art. 8
(segnaletica stradale)

I Comuni di Terrasini e Cinisi, ciascuno per la parte di propria competenza, si adoperino per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale prevista dalla presente Ordinanza.

Art. 9
(deroghe)

Sono esclusi dalle presenti disposizioni i veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed i veicoli di soccorso, in ragione del rispettivo servizio.

Art. 10
(sanzioni)

Chiunque non osserva le disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punito, in relazione alla fattispecie accertata, ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Art. 11
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed abroga l'Ordinanza n° 13/2007 del 05/06/2017 citata in premessa, nonché ogni altra disposizione non compatibile o in contrasto con quelle in essa contenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, nonché sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.

Terrasini, 17 maggio 2022

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giuseppe Edoardo DE MATTEIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2015 n.82 e norme
collegate.

Allegato 1



Allegato 2

